CITTA' DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2011)

INDICE

TITOLO 1 - "Principi generali"

Capitolo 1 "Disposizioni Generali"

ART.1." Campo di applicazione"

ART.2." Finalità e obiettivi"

ART.3." Competenze del Comune"

ART.4." Definizioni"

ART.5." Classificazione dei rifiuti urbani"

ART.6." Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"

Capitolo 2 "Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani"

ART.7." Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani"

ART.8:" Criteri di assimilazione"

ART.9." Limiti di assimilabilità"

ART.10." Rifiuti sanitari e cimiteriali"

ART.11." Rifiuti inerti"

ART.12." Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato e gestione di particolari categorie di rifiuti"

TITOLO 2 "Organizzazione del servizio di raccolta"

ART.13." Gestione dei rifiuti"

Capitolo 3 "Raccolta dei rifiuti urbani a smaltimento"

ART.14." Servizio rifiuti indifferenziati

ART.15." Raccolta con cassonetti stradali"

ART.16." Raccolta RU indifferenziati porta a porta"

ART.17." Deposito temporaneo"

ART.18." Modalità dello smaltimento"

Capitolo 4 “Raccolta differenziata”
ART.19.” Oggetto della raccolta differenziata”
ART.20.” Modalità di attuazione del servizio”
ART.21.” Raccolta porta a porta”
ART.22.” Raccolta del vetro”
ART.23.” raccolta di carta e cartoni”
ART.24.” Raccolta imballaggi di plastica”
ART.25.” Raccolta imballaggi di metalli”
ART.26.” Raccolta della frazione umida”
ART:27.” Raccolta degli scarti del digiuno”
ART.28.” Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”
ART.29.” Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”
ART.30.” Informazione e sensibilizzazione della popolazione e iniziative della popolazione”
Capitolo 5 “raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio”
ART.31.” Modalità del servizio di spazzamento”
ART.32.” cestini getta carte e portarifiuti”
ART.33:” Spazzamento delle foglie”
ART.34.” Pulizia dei mercati”
ART.35.” Pulizia delle aree occupate dai servizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti”
ART.36.” Disposizioni diverse”
ART.37.” Volantinaggio”
ART.38.” Sgombero della neve”
ART.39.” Pulizia delle caditoie stradali”
ART.40.” Siringhe abbandonate”
Capitolo 6 “Prescrizioni generali dei produttori e del gestore”
ART.41.” Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (UD o UND) di rifiuti”
ART.42.” Ubicazione dei contenitori”
ART.43.” Lavaggio dei contenitori stradali”
ART.44.” Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature”
ART.45.” Regolarità del servizio”
ART.46.” Trasferimento o trasbordo di rifiuti”
ART.47.” Pesatura dei rifiuti”
ART.48.” Orari di raccolta e di spazzamento meccanico”
ART.49.” Aree di sosta”
ART:50.” Accesso nelle proprietà private”
TITOLO 3 - “Ecogestione”
ART.51.” Adempimenti tecnici”
ART.52.” Adempimenti amministrativi obbligatori”
ART.53.” Documentazione obbligatoria e sua conservazione”
ART:54.” Smaltimento dei rifiuti a norma”
TITOLO 4 - “Personale: formazione, informazione e organizzazione”
Capitolo 11 “Personale: formazione, informazione e organizzazione”
ART.55.” Formazione del personale”

ART.56.” Informazione del personale”

ART.57.” Organizzazione del personale”

TITOLO 5 - “Norme sanzionatorie e finali”

Capitolo 12 “Controlli e sanzioni”

ART.58.” Sanzioni e relativo procedimento”

ART.59.” Applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento”

ART.60.” Mancata contestazione immediata”

ART.61.” Procedimento ingiuntivo”

ART.62.” Applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 152/06”

ART.63.” Rimozione materiali”

Capitolo 13 “Principi sulla gestione del servizio”

ART.64.” Principi fondamentali”

ART.65.” Standard di qualità e quantità del servizio”

ART.66.” Incentivi”

ART.67.” Danno ambientale”

ART.68.” Entrata in vigore del Regolamento”

ART.69:” Casi non previsti dal presente regolamento”

ART.70.” Modifiche del Regolamento”

Capitolo 14 “Norme transitorie e finali”

ART.71.” Abrogazione di norme”

^^

TITOLO I
“Principi fondamentali”

ART. 1 “campo di applicazione”

1. il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art 198 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale” - Parte quarta- “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”; nonché dei provvedimenti attuativi emanati ai sensi del D.lgs. 22/97 e che continuano ad applicarsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 264, comma i) del D.lgs. 152/06
2. in tale regolamento, come previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 198 del D.lgs. 152/06, il Comune di Camporosso, disciplina la gestione dei rifiuti urbani, fissando:
 a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
 b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
 c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi
 d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184, comma 2, lettera f)
 e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare
 f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
 g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera c) e d)
3. il presente Regolamento assume il “Conferimento differenziato” e la “Raccolta differenziata” quali sistemi e procedure per ottenere i “flussi distinti” di cui al comma procedente. La sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione dei rifiuti nonché alla loro separazione in “flussi distinti” potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientalistiche, di Volontariato, delle Associazioni di Categoria e dei Cittadini

4. il presente regolamento disciplina l'attività di gestione dei rifiuti:
 - all'interno delle aree definite nei successivi articoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, dei rifiuti urbani esterni e dei servizi accessori
 - in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio
5. più precisamente riguarda tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento ai sensi dell'art. 198 e tenuto conto dell'art. 184 del D.lgs. n. 152/06:
 a) rifiuti urbani
 b) rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani
6. i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilabili saranno coperti mediante l'istituzione della tariffa prevista saranno contenute nel relativo regolamento TIA. Nelle more della definizione e approvazione di quanto sopra riportato, si applicherà la tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati disciplinata dal vigente regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 15.11.93 n. 507

ART. 2 "Finalità e obiettivi"

1. le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 del D.lgs. n. 152/06
2. il Comune di Camporosso assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che perseguono, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, così come previsto dall' art 179 e 180 del D.lgs. n. 152/06
3. il Comune di Camporosso, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva
4. ai sensi di quanto previsto dall'art. 181 del D.lgs. n. 152/06, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune concorre a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio
 b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti
 c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali
 d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 182 del D.lgs. n. 152/06, lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art 181 del D.lgs. n. 152/06

ART.3 "Competenze del Comune"

1. il comune, concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art 200 del D.lgs. n. 152/06
2. il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottai ai sensi dell'art. 201, comma 3 del D.lgs. n. 152/06, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti. Sono di competenza del Comune la gestione dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 184 del D.lgs. n. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
 a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
 b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2, lettera g) del D.lgs. n. 152/06
 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua
 e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
 f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

3. l'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5 del D.lgs. 267/2000. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di appalto"
4. il comune è tenuto a fornire alla Regione, alla provincia e all'Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste
5. restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati dall'art. 185 del D.lgs. n. 152/06

ART. 4 "Definizioni"

1. ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 6 del D.lgs. 22/97 ed in particolare le definizioni:
 a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate dall'allegato A alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi
 b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei detti rifiuti
 c) **detentore**: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene
 d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura
 e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernia e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto
 f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero
 g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B della quarta parte del D.lgs. 152/06
 h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie: combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici, o biologici, incluse la cernita o la selezione, e in particolare, le operazioni previste dall'allegato C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06
 i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti
 j) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto d15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto r13 dell'allegato C alla medesima parte quarta
 k) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorobenzofurani, policlorobenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiori a 2,5 parti per milione (ppm)
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative. A scelta del produttore:
 - con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
 - quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
 - quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi

l) sottoposto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare si intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoposto la sua identità, ossia le sue caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoposti non soggetti alle disposizioni di cui alla quarta parte del D.lgs. n. 152/06 le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive

m) **la frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da una raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani

n) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico

o) **materia prima secondaria**: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.lgs. n. 152/06

p) **combustibile per rifiuti (CDR)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, con RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare 1) il rischio ambientale e sanitario, 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, e il contenuto di umidità 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione

q) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, con RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229

r) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità

s) **materia prima secondaria:** per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

- rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro, o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D.lgs. n. 152/06 con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministro delle attività produttive, non avente matura regolamentare
- i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'albo nazionale gestori

ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1)

t) **gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
u) **emissioni**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
v) **scarichi idrici**: qualsiasi immissioni di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione
w) **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente
x) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera y)
y) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada

2. si definiscono inoltre:
 a) **utenti domestici**: tutti i nuclei famigliari residenti o domiciliati nel territorio comunale
 b) **utenti non domestici**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani
 c) **conferimento**: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore
 d) **servizio di raccolta**: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere:
 - mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali e svuotati periodicamente dal gestore
 - mediante prelievo da parte del gestore presso domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata
 e) **raccolta porta a porta**: raccolta dei Rifiuti, Urbani e Speciali Assimilati, a domicilio secondo modalità e tempi fissati nell'apposito capitolato speciale d'appalto
 f) **raccolta su chiamata**: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti: beni durevoli dismessi e/o altri tipi di rifiuti in quantità eccessive secondo le modalità prestabilite nell'apposito capitolato speciale d'appalto
 g) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti
 h) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta in un contenitore di più frazioni recuperabili di rifiuti
 i) **stazioni ecologiche di base**: aree non recintate e non presidiate, attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata e di rifiuti misti eccetto gli ingombranti. L'Ente gestore opererà in modo che i tipi di contenitori mancanti in una stazione ecologica di base siano rintracciabili nelle Piazzole immediatamente vicine. Esse sono accessibili in qualsiasi momento
 j) **stazioni ecologiche attrezzate**: aree recintate e presidiate, attrezzate con contenitori idonei al conferimento differenziato, da parte degli Utenti, della gran parte dei materiali della raccolta differenziata: vetro, carta, cartone, metalli, RUI, e RUP. Esse possono essere attrezzate anche con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali. Esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti.

k) **Piattaforme ecologiche**: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta. Da tali piattaforme escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo
l) **contenitore**: manufatto di varia tipologia dedicato al conferimento dei rifiuti. Le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusure ermetiche, ecc.…
m) **trasporto**: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio (discarica)
n) **valorizzazione**: ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuto: pressatura in balle, pellettizzazione ecc.
o) **rendiconto annuale della raccolta differenziata**: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati qualitativi, quantitativi, economici e contenete riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato
p) **compostaggio domestico**: l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost.

3. Ai sensi dell'art 218 del D.lgs. 152/06, si definiscono infine:
 a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo steso scopo
 b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
 c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, oche serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alternarne le caratteristiche
 d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 e) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di utilizzo
 f) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 152/06 esclusi i residui della produzione
 g) **gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma lettera d) del D.lgs. n. 152/06
 h) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo
 i) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo e reimpiegato per un uso identico a quello per il quale era stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato
 j) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia
 k) **recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici,

chimici, o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto

l) **recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore

m) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione) ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento nella discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico

n) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del presente decreto

o) **operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori

p) **produttor**i: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori, e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio

q) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi, e gli importatori di imballaggi pieni

r) **pubbliche amministrazioni e gestori**: i soggetti e gli enti che provvedono all'organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari

s) **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista o importa come beni strumentali imballaggi, articoli o merci imballate

t) **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate

u) **accordo volontario**: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti, e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art 220

v) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge le proprie attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso

w) **ritiro:** l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili

x) **ripresa:** l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari, all'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso

y) **imballaggio usato:** imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso

La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basta sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'allegato E alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06

ART.5 "Classificazione dei rifiuti urbani"

1. ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.lgs. n. 152/06 e agli effetti del presente regolamento rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
2. sono **RIFIUTI URBANI:**
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g)
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi aree cimiteriali

- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli di cui alle lettere b), e) ed e)

3. sono **RIFIUTI SPECIALI**:
 - con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo1, comma1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'art 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06
 - sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta
 - ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente Regolamento i RIFIUTI URBANI vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:
 a) RIFIUTI DOMESTICI: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi
 b) RIFIUTI ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o su rive di fiumi, laghi, canali appartenenti a pubblici demani
 c) RIFIUTI ASSIMILATI (RAU= RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità, quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.lgs. n. 152/06 (definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento)
 d) RIFIUTI CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale
4. Secondo la tipologia merceologica i RIFIUTI URBANI sono classificati in:
 - RIFIUTI ORGANICI: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 a) Verde: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private
 b) Umido: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili)
 - RIFIUTI SECCHI RICICLABILI: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 a) Carta, cartone e imballaggi di carta e cartone
 b) Imballaggi di plastica
 c) Vetro e imballaggi di vetro: bottiglie, oggetti in vetro, escluse le lampadine
 d) Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici
 e) Prodotti tessili ed abiti
 f) Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti
 - INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computer, piccoli elettrodomestici, frigoriferi ecc.)
 - RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIALI: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore)
 - RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI:
 a) Pile alcaline
 b) Medicinali
 c) Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi, vernici o solventi e toner)

d) Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio
e) Tubi fluorescenti

Per la definizione dei RIFIUTI SPECIALI si rimanda alla classificazione dell'art 7, comma 3, del D.lgs. n. 22/97. Per la definizione di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art 35 del D.lgs. 22/97. Eventuali modifiche al D.lgs. in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, dovranno essere recepite con modifica al presente regolamento

ART. 6 "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"

Il Comune, ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. n. 152/06:

1. Organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi
2. Garantisce la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico
3. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali
4. Incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costitutivi da materiali riciclati

ART.7 "Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani"

1. L'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. n. 152/06 assegna al Comune il compito di determinare l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art 184, comma 2, lettera c) e d)
2. Le disposizioni di cui ai successivi punti, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche; tali rifiuti vengono pertanto classificati come "speciali assimilati ai rifiuti urbani". Si adotterà spesso nel seguito il termine "ASSIMILATI" per indicare tali rifiuti
3. Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall'art 184, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 152/06
4. I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, agricoli e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti negli art. 8 e 12 del presente regolamento, rientrano- come servizio di raccolta e smaltimento- nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani
5. Tutti i rifiuti DOMESTICI, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sono per definizione, ai sensi dell'art. 184, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, rientrano nella privativa comunale ed il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner ecc.
6. Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provvidenza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua

ART. 8 "Criteri di Assimilazione"

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 152/06, è competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico
2. Considerato quanto riportato al punto 1) del presente articolo, ai fini dell'assimilazione, tenendo conto che i criteri statali di assimilazione non sono ancora stati emanati, si ritiene opportuno e più rispondente

all'attuale normativa, integrare l'elenco dei rifiuti assimilabili indicati al punto 1.1.1. della Delibera interministeriale 27.7.84, (per altro definito della stessa delibera come un elenco puramente esemplificativo), con alcune tipologie di rifiuti sulla base dell'elenco e dei codici CER indicati nell'allegato A del D.lgs. n. 152/06. A titolo esemplificativo di seguito si elencano le tipologie di rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di plastica o carta, fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallet
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno, provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- I rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186
- I rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma f lettera i)
- I rifiuti da lavorazione artigianale
- I rifiuti da attività commerciali
- I rifiuti da attività di servizio
- I rifiuti derivati dall'attività di recupero e di smaltimento di rifiuti fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie
- I macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete
- I veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e loro parti
- Il combustibile derivato da rifiuti
- I rifiuti derivati da attività sanitarie
- I macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete
- I veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e loro parti
- Il combustibile derivato da rifiuti
- I rifiuti derivati dalla attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, tracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli dell'art. 184, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 22/97 (intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, da arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere)
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di fero, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere nonché accessori per l'informatica
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

- Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, e di trebbiatura, e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi

3. Il Comune di Camporosso definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

Definizione dei criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'art. 8 del presente Regolamento Comunale e caratterizzati da:

- Rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. lett. A) della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 come successivamente modificato, purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati da sostanze pericolose nelle modalità previste dalla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come successivamente modificata e fatta esclusione per gli pneumatici, in quanto non possono essere conferiti nei cassonetti sia per l'ingombro connesso alle loro dimensioni sia perché la loro consistenza costituisce impatto impaccio alla raccolta con autocompattatore.
- Rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D.lgs. n. 152/06, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente , locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, la cui gestione è definita nel D.M n. 219 del 29.06.2000 e nell'art. 2 della l. 405 del 16.11.2001
- I rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, raparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art 184, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 152/06 non ricompresi tra quelli indicati al punto 1.1.1. lettera a) della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 come successivamente modificato

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, verrà applicata la tariffa igiene ambientale, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Nelle more della definizione di quanto sopra riportato, si applicherà la tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati disciplinata dal presente regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. del 15.11.93 n. 507

Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

4. Definizione dei criteri quantitativi: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente Regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, ripartiti per tipologie. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'art. 9 tenendo conto:
 a) Dei principi di cui all'art. 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/06
 b) Della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani
 c) Delle effettive capacità di smaltimento a livello Provinciale o sub-provinciale

- Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani e raccolti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore
- Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 9, detti rifiuti restano rifiuti speciali no assimilati per l'intera quantità prodotta
- I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.lgs. n. 152/06 e della normativa vigente

ART. 9 "Limiti di Assimilabilità"

a) I criteri di assimilazione per quantità devono essere applicati solo successivamente a quelli dell'assimilazione per qualità, di cui alla precedente art. 8, comma 3.
b) Ai fini dell'assimilazione per quantità vengono individuati i seguenti gruppi di attività:
b1) i rifiuti derivanti dalle seguenti attività, quando derivino da funzioni, operazioni o lavorazioni connesse alle stesse, sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi:

1) Attività ricettivo alberghiera e collettività:

- Collegi, conventi
- Caserme, carceri
- Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni
- Mense aziendali

2) Studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, artigianali e commerciali

- Studi professionali, autoscuole
- Uffici privati
- Uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali)
- Banche e istituti assicurativi e finanziari

3) Servizi igienico-sanitari

- Gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)
- Ospedali, case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)

4) Attività e servizi ricreatici per lo spettacolo e le comunicazioni

- Palestre
- Teatri, cinematografi
- Scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto
- Associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche

5) Servizi scolastici e loro pertinenze

- Scuole pubbliche
- Scuole private

6) Attività di vendita al dettaglio

- Esercizi di ortofrutta all'interno di immobili
- Banchi di ortofrutta scoperti e coperti
- Attività commerciali per la vendita al minuto in forma di fissa e ambulante
- Stazioni di servizio carburante e lubrificante
- Farmacie
- Supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso

7) Pubblici esercizi

8) Attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona

B2) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti, fuori dal caso b1) dalle attività artigianali, industriali, commerciali odi servizio compresi i relativi magazzini, è ammessa una volta accertato il rispetto del limite di produzione quantitativa assoluta (17 mc/anno) purché non sia superato il limite di produttività specifica (calcolato per singola tipologia omogenea di rifiuto) pari a 36 dm3/ mq anno. Spetta al soggetto produttore del rifiuto dimostrare il rispetto dei suddetti limiti. Per ogni tipologia di rifiuto speciale assimilato al sistema di raccolta potrà essere diverso (non necessariamente identico).

3. Sono esclusi dall'assimilazione: fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, del D.lgs. n. 152/06, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzazione dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4, del medesimo decreto

4. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 3 dell'articolo 8 del presente Regolamento e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 2 del presente articolo possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore di Servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico alò Gestore del Servizio o a terzi autorizzati, con le modalità e le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152/06, stipulando apposite convenzioni

5. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 4, effettuato direttamente dal gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 188, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/06

6. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla legge n. 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni

ART 10 "Rifiuti sanitari e cimiteriali"

1. Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 2003 n. 254, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 227, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 152/06
2. Sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti i quali non devono rientrare tra quelli dell'art. 2, lettere c) e d) DPR n. 254/03:
 a) I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie
 b) I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui
 c) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché agli altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. n. 152/06
 d) La spazzatura
 e) I rifiuti costituiti da indumenti monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi
 f) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie
 g) I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine
3. Sono rifiuti urbani cimiteriali, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 raggruppabili nelle seguenti categorie:
 a) Rifiuti di esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione:
 - Assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - Simboli religiosi, piedini, ornamenti, e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - Avanzi di indumenti, imbottiture e similari

- Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- Resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)

b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione

c) Rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni". Lo stoccaggio e il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazioni sono consentiti in apposite aree confinate individuate dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi di quanto previsto nel D.lgs. n. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a5) del punto 3
2. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) del punto 3 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) punto 3 (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero
3. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 254/2003, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e part di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni
4. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivati da ordinaria attività cimiteriale come definiti al comma 3, lettera c, del presente articolo

ART 11 "Rifiuti inerti"

1. È vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi provenienza all'interno dei contenitori per rifiuti urbani
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria- tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/06 o delle procedure ordinarie di cui agli art. 208 dello stesso decreto.

ART 12 "Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato e gestione di particolari categorie di rifiuti"

1. Fermo restando l'effettivo esercizio della Stazione Ecologica Attrezzata della Comunità Montana Intemelia di loc. Cian da Cà, i rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:
 - Accumulatori al piombo
 - Pile esauste
 - Farmaci scaduti o non più utilizzati
 - Lampade al neon, alogene, fluorescenti
 - Contenitori per olii minerali
 - Vernici
 - Prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati con "T" e "F" (chimici domestici) devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diverse aree del territorio comunale o conferite presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Cian da Cà o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l'Ente
- I prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso la Stazione Ecologica Attrezzata o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso di concerto con l'ente
- I prodotti farmaceutici scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Cian da Cà o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del servizio di concerto con l'ente
- Gli accumulatori esausti devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferiti presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso
- Le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso la Stazione Ecologica Attrezzata, o utilizzando altri sistemi individuati dal gestore del servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate di concerto con l'Ente
- Gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l'Ente, per essere inviati a riciclo

2. Il gestore del servizio provvede alla periodica raccolta e allo smaltimento finale e recupero, se possibile, dei materiali di cui alle lettere a), b), c), e), e f) nonché della frazione da esso raccolta di cui alla lettera d), direttamente o tramite modalità dallo stesso gestore individuate di concerto con l'Ente
3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con appositi successivi provvedimenti della Giunta Comunale
4. Il Comune di concerto con il gestore garantisce la massima diffusione della comunicazione all'utenza rispetto alle metodiche di raccolta individuate
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 227 del D.lgs. n. 152/06, restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
 - Rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
 - Rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
 - Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e D.lgs. n. 209, 24 giugno 2003, fermo restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e il trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE
 - Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248

TITOLO II
"Organizzazione del servizio di raccolta"

ART. 13 "Gestione dei rifiuti urbani"

La gestione dei rifiuti è costituta dalle seguenti attività:

1. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, secondo le modalità definite dal Comune e opportunamente comunicate all'utenza
2. Raccolta e trasporto effettuato con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti
3. Spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nel capitolo 5 del presente regolamento
4. Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono stati prodotti i rifiuti

5. Smaltimento, o conferimento ad un recuperatore, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento

ART 14 "Servizio rifiuti indifferenziati"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale
2. È obbligatori il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio

ART. 15 "Raccolta con cassonetti stradali"

1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative e devono essere collocati ad una distanza massima di 1000m dall'immobile soggetto a tassazione. La distanza si misura seguendo il percorso più breve di strada pubblica (con esclusione die tratti di strada privata) calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore
2. Il gestore del servizio, accordo con il comune, determina il numero e l'ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell'utenza e delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste dei cittadini/ utenti
3. È richiesto lo svuotamento od il ritiro giornaliero dei rifiuti tale da garantire il decoro e la salubrità del servizio
4. In caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi, lo svuotamento deve avvenire il primo giorno utile seguente all'interruzione

ART. 16 "Raccolta RU indifferenziati porta a porta"

1. La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale nelle aree interessate dal servizio specifico e secondo le modalità gestionali, che saranno individuate attraverso progetti ad hoc
2. La frequenza deve essere almeno un numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio

ART. 17 "Deposito temporaneo"

1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 152/06
2. I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia delle scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati

ART. 18 "Modalità dello smaltimento"

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene nel rispetto di quanto disposto dall'art. 182 del D.lgs. n. 152/06

ART.19 "Oggetto della raccolta differenziata"

1. Le norme del presente capitolo si applicano con la raccolta differenziata intesa secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagna etc.), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F etc.), nonché altre tipologie di rifiuti che potranno essere successivamente e opportunamente individuate
3. I rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati
4. Il comune potrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni

5. Il Comune di Camporosso si impegna a perseguire, per quanto di propria competenza, quanto fissato all'art. 205 del D.lgs. n. 152/06

ART. 20 "Modalità di attuazione del servizio"

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto nelle seguenti modalità:
 a) Conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori (biocontenitori, bidoncini, cassonetti, campane, scarrabili) per le raccolte differenziate
 b) Conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla stazione ecologica attrezzata e/o piattaforma ecologica comunale o nelle stazioni ecologiche di base per le raccolte differenziate
 c) Prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti in comando (o altra forma) dal Comune o dal Gestore
 d) Il sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purché sia garantita l'informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio
2. Lo svuotamento delle campane e dei contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive

ART. 21 "Raccolta porta a porta"

1. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta
2. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti
3. È vietato il conferimento di tali rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, oppure in contenitori dei rifiuti indifferenziati
4. I contenitori della raccolta differenziata devono essere opportunamente contrassegnati con simboli che rendano certo il conferimento da parte degli utenti
5. I contenitori a perdere per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta (biodegradabili o in polietilene di adeguato spessore a seconda delle caratteristiche impiantistiche dell'impianto di compostaggio)

ART. 22 "Raccolta del vetro"

1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere in vetro, vetro in lastre, damigiane, ecc. ed anche lattine in alluminio
2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 a) Per mezzo di appositi contenitori (monomateriale o multimateriale), posti sul territorio comunale, nelle stazioni ecologiche attrezzate e/o piattaforme ecologiche
 b) Presso la stazione ecologica attrezzata e/o piattaforma ecologica comunale per tipologie di vetro quali lastre, damigiane ecc.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, bidoni ecc., in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolare il conferimento degli utenti
4. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti
5. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti

ART. 23 "Raccolta di carta e cartoni"

1. Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possono imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori
2. Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:
 a) In appositi contenitori, (cassonetti e campane) posti sul territorio comunale nelle stazioni ecologiche di base
 b) È istituita la raccolta porta a porta dei cartoni
 c) Presso appositi punti di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche

d) Presso la stazione ecologica attrezzata e/o piattaforma comunale per grossi quantitativi di carta e cartone

3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento agli utenti
4. Di norma uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati
5. La raccolta deve avvenire almeno un numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti

ART. 24 "Raccolta imballaggi in metallo"

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, shopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica
2. La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di contenitori (monomateriale o multimateriale), posti sul territorio comunale nelle stazioni ecologiche di base o attraverso la raccolta porta a porta
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc., in ogni caso i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti
4. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurne il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti
5. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti

ART. 25 "Raccolta imballaggi di metallo"

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tuti gli imballaggi per bevande ed alimenti di ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio ecc.)
2. Il conferimento degli imballaggi deve avvenire per mezzo di appositi contenitori (monomateriale o multimateriale), posti sul territorio comunale, nelle stazioni ecologiche di base
3. I contenitori di cui al comma precedente possono esser di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti
4. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti

ART.26 "Raccolta frazione umida"

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle attività (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.), il conferimento degli scarti alimentari potrà avvenire nelle due modalità:
 a) Bio-bidoni: contenitori di dimensioni adeguate posti all'interno delle stazioni ecologiche di base o dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc. per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico del Gestore. Lo svuotamento avviene con frequenza tale da garantire il decoro e la salubrità del servizio
 b) La raccolta porta a porta: raccolta mediante piccoli contenitori (bidoni o sacchetti) utilizzabili dalle singole utenze familiari per conferire il rifiuto umido. Tali contenitori devono essere tenuti all'interno della proprietà ed esposti sul marciapiede davanti alla propria abitazione nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta
2. È consentita l'utilizzazione diretta -da parte del produttore- dei rifiuti solidi umidi per la concimazione degli orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato
3. Il Comune, promuove e incentiva il compostaggio domestico per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi da parte delle utenze domestiche

ART.27 "Raccolta degli scarti del giardino"

1. Gli scarti del giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde e pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:
 a) Conferimento diretto da parte del produttore alla stazione ecologica o presso l'impianto indicato dal Comune
 b) Altre modalità stabilite dalla Giunta Comunale

ART.28 "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta ne devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 a) Conferimento diretto da parte del produttore alla stazione ecologica attrezzata di Cian da Cà in giorni e orari stabiliti dal Comune unitamente al Gestore
 b) Mediante un servizio a domicilio gratuito limitato ad un massimo di n. 3 colli conferito sul piano stradale

ART.29 "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"

1. È fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, ne devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento
3. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta
4. Il Gestore potrà organizzare anche un servizio porta a porta calendarizzato con mezzo appositamente attrezzato

ART.30 "Informazione e sensibilizzazione ed iniziative della popolazione"

1. La Giunta Comunale al fine del raggiungimento degli obbiettivi di legge inerenti alla raccolta differenziata potrà attivare campagne di sensibilizzazione, "concorsi o altre iniziative" prevedendo la riduzione dell'imposta Tarsu o della T.I.A. per i cittadini virtuosi o per categorie di utenza. Le modalità saranno previste con apposita delibera di Giunta

ART.31 "Modalità del servizio di spazzamento"

1. La frequenza e la modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento del territorio comunale, garantendo il rispetto dei principi fondamentali della gestione del servizio di cui all'art. 67 del presente Regolamento e secondo eventuali "standard di qualità del servizio" stabiliti dalla Giunta.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico delle aree urbane
3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada
4. Gli utenti collaboreranno nello spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni delle caditoie e dei tombini e assicurandone il regolare transito
5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade vengono poi prelevati e gestiti opportunamente

ART. 32 "Cestini getta carte e porta rifiuti"

1. Il Gestore deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Lo svuotamento dei cestini deve avvenire con frequenza prevista nel capitolato d'appalto
2. È fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private

ART.33 "Spazzamento delle foglie"

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito, sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

ART.34 "Pulizia dei mercati"

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli correttamente.
2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del Gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

ART.35 "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti"

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio.
3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del Gestore.
4. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti ovvero del Servizio tramite apposita convenzione.

ART.36 "Disposizioni diverse"

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. Fermo restando quanto previsto da altri regolamenti comunali, i proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono comunque tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti negli appositi cassonetti per rifiuti indifferenziati, e ove tali contenitori non siano posizionati, nei cestini portarifiuti.
4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore del servizio appositamente convenzionato con l'Azienda Sanitaria, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla AUSL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

ART. 37 "Volantinaggio"

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

ART.38 "Sgombero della neve"

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale

almeno nei punti di maggior transito, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.

ART.39 "Pulizia delle caditoie stradali"

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del servizio al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurarne il corretto funzionamento.
2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

ART. 40 "Siringhe abbandonate"

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati si indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti.

ART. 41 "Modalità di conferimento e obblighi dei produttori – utenze domestiche (UD) utenze non domestiche (UND) di rifiuti"

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e comunicate con congruo anticipo dalla popolazione.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
3. E' vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti, rifiuti pericolosi, frazioni passabili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
4. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private.
5. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento delle capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dei cassonetti.
6. E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta; essi devono essere raccolti in sacchetti o simili ben chiusi, in modo da evitare qualsiasi dispersione, cattivo odore o imbrattamento dei contenitori in cui vengono depositati.
7. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti contenenti i rifiuti esclusivamente nei giorni e orari stabiliti per la raccolta, come previsto al precedente articolo 19.
8. E' vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti. L'Amministrazione Comunale attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
9. In caso di accertata inadempienza, il Comune, con motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico degli stessi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
10. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale, tramite ditta incaricata, provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva a possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

11. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
12. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
13. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori.
14. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.
15. E' vietato agli utenti ogni forma di cernita manuale dei rifiuti.
16. E' vietato incendiare i rifiuti urbani all'aperto.

ART.42 "Ubicazione dei contenitori"

1. I cassonetti e i contenitori sono collocati, a cura del Gestore, sul suolo pubblico o su aree private aperte al pubblico, previo nulla osta del proprietario, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, garantendo la sicurezza degli utenti in fase di conferimento, senza creare alcun impedimento anche al traffico pedonale. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.
2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:
 a) I contenitori avranno forma e volumetria calcolate in base alle esigenze del Servizio e dovranno essere adeguate alla produzione media nazionale procapite.
 b) L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e fermo dei cassonetti.
 c) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. La pulizia ed il lavaggio dei cassonetti vanno effettuate con cura utilizzando i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Il Gestore assicurale suddette caratteristiche attraverso la programmazione (depositata presso i competenti Uffici Comunali) di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e delle relative piazzole con frequenza adeguata a garantirne la qualità del servizio, provvedendo a certificare periodicamente i cicli di intervento attraverso apposita documentazione.
 d) La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguivi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
 e) Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (50 centimetri per lato).
 f) Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con il Corpo di Polizia Municipale ed altri servizi comunali competenti, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.
 g) Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 lt/giorno che determina il numero dei cassonetti collocati, tenuto conto anche delle eventuali e diverse modalità di gestione implementare.
 h) La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.
 i) Con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 10 m in orizzontale da:
 - Finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;

- Ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- Ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.

3. Il Gestore ha facoltà di collocare i contenitori comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.
4. E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del Gestore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare al Comune e al Gestore motivate richieste di spostamento.

ART.43 "Lavaggio dei contenitori stradali"

1. Il Gestore è tenuto a lavare e a disinfettare periodicamente i contenitori, e fare una verifica periodica dello stato di conservazione dei cassonetti, curandone poi la manutenzione (compresa la sostituzione di cassonetti o contenitori, o di parti di essi quali ruote, ecc.).
2. I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. Il liquido proveniente dalle predette operazioni deve essere opportunamente gestito. I lavaggi periodici avverranno secondo una frequenza tale da garantire il decoro e la salubrità del servizio.
3. Il Servizio assicura la pulizia anche intorno ai cassonetti, contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente rinvenuti o caduti.

ART.44 "Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature"

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasporto.

ART. 45 "Regolarità di servizio"

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa/tariffa; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno a persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla restituzione, su richiesta documentata, da presentare al Gestore, di una quota della tassa/tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 46 "Trasferimento o trasbordo di rifiuti"

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, essendo operazione di "raggruppamento dei rifiuti" ai fini dell'ottimizzazione del servizio è considerato un'operazione facente parte integrante della raccolta e del trasporto dei rifiuti (ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera e) del D. Lgs 152/06);

2. Le aree nei quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami;
3. Se viene utilizzata una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un'area gestita e controllata dal Gestore e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il Gestore del servizio è tento alla pulizia dell'area.

ART. 47 "Pesatura dei rifiuti"

1. Come disposto dall'art. 1 del presente Regolamento il Comune ritiene obbligo del Gestore la pesatura per ogni raccolta dei rifiuti. Inoltre, il Gestore dovrà impegnarsi ad individuare e implementare la tecnologia necessaria al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti relativamente all'ambito comunale di competenza.
2. Le pesate potranno essere eseguite direttamente da bordo dei mezzi incaricati della raccolta e muniti di idonei sistemi per la pesatura. In questo caso sarà compito della ditta incaricata del servizio individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la pesatura e la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune o il Gestore possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati, per le tipologie di rifiuti che non dovessero essere pesate agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 48 "Orari di raccolta e di spazzamento meccanizzato"

1. Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le frequenze indicate del capitolato d'appalto.
2. Modifiche alla sua tempistica potranno essere apportate mediante provvedimento amministrativo in base alle esigenze del servizio, cercando sempre - nei limiti del possibile – di tenere conto delle esigenze dell'utenza.
3. Gli orari di apertura della stazione ecologia attrezzata di Cian de' Ca e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentono la più appropriata diffusione dell'informazione.
4. In generale, modalità ed orari si svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento vengono fissati e possono essere variati con apposito provvedimento amministrativo da emettersi nei modi di legge.

ART. 49 "Area di sosta"

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia del rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati al recupero.

ART. 50 "Accesso nella proprietà privata"

1. E' di norma non consentito l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questa potrà essere consentita su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del soggetto Gestore.

TITOLO III
"Ecogestione"

ART. 51 "Adempimenti tecnici"

1. Il Gestore, in collaborazione con tecnici dell'Ufficio comunale preposto, provvederanno ad effettuare un'indagine e dei sopralluoghi presso gli insediamenti produttivi di pertinenza del Comune finalizzati al rilevamento delle problematiche esistenti ai sensi dei D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed elaborerà i dettami finalizzati alla corretta ecogestione del comune.
2. L'elaborato stilato dal Gestore di concerto con l'Ufficio comunale preposto, in completa osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 152/06, dovrà contenere indicativamente:
 a) La corretta individuazione – sito per sito – dell'intera gamma dei rifiuti speciali prodotti;
 b) La loro codificazione secondo il C.E.R.;
 c) L'indicazione della localizzazione del/dei Deposito/i Temporaneo;
 d) Le direttive per la corretta organizzazione del Deposito Temporaneo;

e) L'indicazione dei contenitori tecnicamente idonei per lo stoccaggio dei rifiuti da inserire in Deposito Temporaneo;
f) L'indicazione delle scritte, diciture e simbologie obbligatorie da apporre sia nel Deposito Temporaneo che sui contenitori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
g) L'indicazione delle precauzioni e cautele che devono essere assunte dagli operatori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
h) L'individuazione delle soluzioni più idonee (attrezzature, macchinari, impiantistica, adeguamenti logistici ecc.) atte a risolvere particolari problematiche riscontrare negli Insediamenti produttivi del Comune nella sua veste di Produttore di rifiuti;
i) Controllo della correttezza e congruità delle documentazioni tecniche di supporto in possesso del Comune.

ART. 52 "Adempimenti amministrativi obbligatori"

1. Qualora necessario, tenuto conto delle modalità di gestione scelte, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., il Comune ha l'obbligo di tenere un registro di carico-scarico, con fogli numerati e vidimati dell'Ufficio del registro, su cui devono essere annotate, con le cadenze di legge, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali pericolosi, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

ART. 53 "Documentazione obbligatoria e sua conservazione"

1. I rifiuti speciali prodotti dal Comune ed avviati a smaltimento devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenenti i dati di legge.
2. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal Comune e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il comune. Ad essa deve aggiungersi un'altra copia, trasmessa dal trasportatore entro tre mesi dalla data del conferimento, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario. In caso di mancata ricezione entro tale termine deve essere data comunicazione dalla Provincia.
3. Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del registro o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, deve essere annotato sui registri fiscali.
4. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 (cinque) anni.

ART.54 "Smaltimento dei rifiuti a norma"

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti speciali prodotti al Comune devono essere conferiti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B, parte quarta, al D. Lgs. 152/06.
3. La responsabilità del Comune per il corretto smaltimento dei rifiuti è esclusa quando concorrano le condizioni cui al secondo punto del successivo articolo 63.

TITOLO IV
"Personale: formazione – informazione – organizzazione"

ART. 55 "Formazione del personale"

1. Il Comune di Camporosso programmerà la partecipazione ad un corso di formazione diretto agli amministratori e ai tecnici comunali incentrato sull'approfondimento delle tematiche della nuova normativa ambientale emanata, D. Lgs 152/06 e nello specifico all'applicazione della Parte Quarta dello stesso. A questo dovrà seguire un aggiornamento periodico e continuo.
2. Il Comune di Camporosso in collaborazione con altri soggetti, si farà promotore di specifici incontri con la realtà produttiva locale, che abbiamo come oggetto "la gestione dei rifiuti" in presenza di modificazioni operative e/o interpretative e/o strutturali sula normativa ambientale corrente o di particolari problematiche ambientali dovessero insorgere per il Comune.

ART. 56 "Informazione del personale"

1. Agli amministratori ed ai tecnici comunali dovrà pervenire, con i mezzi più idonei che il Comune andrà ad individuare, un flusso, costante ed aggiornato, di informazioni, di pareri, di commenti alla normativa corrente in materia ambientale, organizzato e finalizzato al sempre migliore espletamento della loro attività, al raggiungimento ottimale delle finalità e degli obiettivi del Servizio.
2. Nel corso degli incontri periodici gli amministratori ed i tecnici comunali potranno confrontarsi criticamente relativamente agli aggiornamenti informativi ricevuti.

ART. 57 "Organizzazione del personale"

1. L'organizzazione del personale dipendente – ad ogni livello coinvolto nelle problematiche gestionali oggetto del presente regolamento – è delineata nell'apposito Regolamento del funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO V
"Norme sanzionatorie e finali"

ART 58 "Sanzioni e relativo procedimento"

1. Il controllo della stretta osservanza di quanto previsto nel presente Regolamento è di competenza della Polizia Locale e di tutte le forze di Polizia che operano sul territorio, o di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle norme legislative e di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana, salvo i controlli ambientali di competenza di altri soggetti.
2. Il servizio Polizia Locale direttamente ovvero su segnalazione degli Uffici competenti o del Gestore accerta tutte le violazioni al presente regolamento e dovrà procedere all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti per la legge.
3. Le violazioni di cui alle disposizioni del presente Regolamento, salvo non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previsto dal titolo VI del D. Lgs 152/06.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione preista dalla normativa, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 1 della L 689/1981.
6. Fatti salvi gli ulteriori criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'art. 11 della L. n. 689/1981, nonché la facoltà di pagamento in misura ridotta, nei casi di ulteriori accertamenti della medesima violazione delle disposizioni del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, qualora venga verificato che il responsabile della violazione non abbia provveduto alla eliminazione dell'oggetto della violazione, la sanzione applicabile sarà pari a quella determinata per la violazione, aumentata progressivamente nella misura massima di un quarto del massimo edittale per ogni violazione successiva alla prima, fino alla concorrenza di tale massimo edittale.

ART. 59 "Applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento"

1. Le violazioni non costituenti reato, sempre che da essi non sia derivato danno a terzi e al Comune, sono accertate e contestate immediatamente al trasgressore o all'obbligato in solido.

ART. 60 "Mancata contestazione immediata"

1. Nel caso in cui il trasgressore non sia stato presente e la violazione non sia stata contestata personalmente all'autore, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore responsabile con l'invito a pagare la somma prevista nel minimo entro 60 gg. Dalla notifica (art. 16 L. 689/81).
2. L'interessato e/o gli eventuali responsabili in solido entro 30 gg. dalla contestazione e/o notificazione del verbale, possono inviare scritti difensivi al Comando e/o uffici che hanno redatto il verbale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnati al Comando e/o uffici di cui sopra che ne rilasciano ricevuta (art. 18 L. 689/81).

ART. 61 "Procedimento ingiuntivo"

1. Qualora non abbia avuto luogo il pagamento del verbale oppure siano stati presentati scritti difensivi, il Comando e/o l'ufficio interessati inviano rapporto al Sindaco o a Responsabile del Servizio con la documentazione relativa atta a consentire allo stesso di valutare il caso e di emettere ordinanza ingiuntiva stabilendo la sanzione da pagare entro 30 gg. Comprese le spese di notifica ed eventualmente

determinando e comminando sanzioni di natura amministrativa non pecuniaria ordinandone ‘esecuzione e stabilendone modalità e tempi (art. 18 L. 689/81).

ART 62 “Applicazioni delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06

1. Nel caso in cui venga accertata una violazione prevista e sanzionata dal D. Lgs 152/06 ed il trasgressore non sia stato presente e la violazione non sia stata contestata personalmente all’autore, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore responsabile con l’invito a pagare la somma prevista nel minimo entro 30 gg. dalla notifica direttamente all’Ufficio Ambiente della Provincia di Imperia, dandone comunicazione dell’avvenuto pagamento al Comando da cui dipende l’Agente accertatore della Violazione.
2. L’interessato e/o gli eventuali responsabili in solido entro 30 gg. dalla contestazione e/o notificazione del verbale, possono inviare scritti difensivi all’Ufficio Ambiente della Provincia di Imperia con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora non abbia avuto luogo il pagamento del verbale oppure siano stati presentati scritti difensivi, il Comando e/o l’ufficio interessati inviano rapporto all’Ufficio Ambiente della Provincia di Imperia, con la documentazione relativa atta a consentire allo stesso di valutare il caso e di emettere ordinanza ingiuntiva stabilendo la sanzione da pagare entro 30 gg. comprese le spese di notifica ed eventualmente determinando e comminando sanzioni di natura amministrativa non pecuniaria ordinandone l’esecuzione e stabilendone modalità e tempi.

ART. 63 “Rimozioni materiali”

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, di regolamento e/o di specifica ordinanza del Sindaco, nei casi di abbandono di rifiuti su spazi ad aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, si dispone con ordinanza Sindacale notificata ai trasgressori e/o obbligati in solido di provvedervi. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all’art. 255 del D. Lgs. n 152/06.
2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese comprese quelle relative alla eventuale custodia.

ART. 64 “Principi fondamentali”

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994 e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 152/06.
2. In particolare la gestione del servizio deve:
 a) Essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 e) Garantire la partecipazione e accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

ART. 65 “Standard di qualità e quantità del servizio”

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Giunta comunale e sulla base dei principi indicati all’articolo precedente e dei seguenti fattori:
 a) Continuità e regolarità nell’erogazione del servizio;
 b) Completezza e accessibilità dell’informazione dell’utente;
 c) Termine massimo di risposta ai reclami;
 d) Sicurezza degli impianti;
 e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
 f) Numero del personale addetto;
 g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone industriali e artigianali;
 h) Densità media della popolazione;
 i) Densità media di uffici e servizi;
 j) Altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

ART. 66 "Incentivi"

1. Con apposita delibera di Giunta Comunale, potranno essere previsti degli incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati.

ART. 67 "Danno ambientale"

1. Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 68 "Entrata in vigore del Regolamento"

1. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi della Legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quelli di ultimazione della pubblicazione.

ART. 69 "Casi non previsti dal presente Regolamento"

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

a) Le Leggi nazionali e regionali;
b) Il Regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
c) Le Ordinanze del Sindaco;
d) Altri regolamenti comunali, regionali, ecc..

ART. 70 "Modifiche del Regolamento"

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

ART. 71 "Abrogazione di norme"

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro regolamento in contrasto con il presente. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.